

TORNATA DEL 20 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge, di cui è chiesta ed accordata l'urgenza — Discussione, approvazione per articoli del progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa sui bilanci del 1871-72 del Ministero dei Lavori Pubblici per completare il bacino di cure-naggio di Messina — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Proposta del Relatore d'aggiunta all'articolo 5 — Avvertenza del Relatore — Modificazione proposta dal Ministro della Guerra, accettata dalla Commissione — Domanda del Senatore Poggi, cui risponde il Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Cambray-Digny — Rinvio dell'articolo 5 proposto dal Ministro, accettato dalla Commissione — Proposta del Senatore Chiesi sull'articolo 6 aggiunto dalla Commissione, ritirata. Approvazione dell'art. 6. — Nuovo articolo 7 in sostituzione del primo, approvato — Osservazioni e riserva del Relatore — Proposta del Senatore Pasqui di aggiunta all'articolo 8 — Avvertenza del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Relatore d'altra aggiunta all'articolo 8 — Dubbio del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro della Guerra — Aggiunta del Senatore Pasqui, non accettata dalla Commissione ed oppugnata dal Ministro della Guerra — Ritiro dell'aggiunta Pasqui — Approvazione dell'articolo 8 coll'aggiunta della Commissione — Istanza e proposta del Senatore De Gori d'aggiunta all'articolo 9, — Dichiarazione del Ministro della Guerra e ritiro dell'aggiunta De Gori — Proposta del Senatore Cambray-Digny d'aggiunta all'articolo, accettata dal Ministro della Guerra e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 9 coll'aggiunta del Senatore Cambray-Digny emendata dalla Commissione — Approvazione degli articoli 10, 11, 12 — Proposta del Senatore Cambray Digny di soppressione dell'articolo 13, oppugnata dal Ministro della Guerra e dal Relatore — Replica del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Relatore all'articolo 13 approvata — Approvazione dell'articolo 13 emendato — Osservazione del Relatore sull'articolo 14, cui risponde il Ministro della Guerra — Proposta del Relatore di emendamento all'articolo 14 approvato dal Ministro della Guerra — Approvazione dell'articolo 14, emendato, e degli articoli 15 e 16 — Proposta del Senatore Conforti di soppressione degli articoli 17 e 18 — Proposta del Senatore Pastore, oppugnata dal Relatore, e replica del Senatore Pastore — Nuove istanze del Senatore Conforti per soppressione degli articoli 17 e 18 — Rinvio degli articoli 17, 18 e 19, proposto dal Relatore, approvato — Approvazione dell'articolo 20 — Proposta del Relatore d'aggiunta all'articolo 21 — Appunti dei Senatori Chiesi e Lauzi — Approvazione dell'articolo 21 coll'aggiunta proposta dal Relatore.*

La seduta è aperta alla ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro della Guerra ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, interinalmente Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione: N. 4481. Terracina Antonio Maria da Montanaro (Calabria Ulteriore 2<sup>a</sup>), allegandosi gravato da una sentenza della Corte dei Conti che non gli valutava tutti gli anni di servizio per il diritto a pensione, domanda che per intercessione del Senato gli venga dal Governo accordato un mensile assegno.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Fa omaggio al Senato:

Il Direttore della R. Scuola di nautica di Viareggio della *Statistica e distribuzione dei premi agli alunni di quelle scuole elementari per l'anno scolastico 1869-1870.*

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le basi generali dell'esercito.

**Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge col quale si proroga il termine assegnato dal Regio Decreto 13 novembre 1870 in virtù del quale è stata

estesa alla Provincia Romana la legge sopra i diritti d'autore, e si danno nello stesso tempo alcune disposizioni relative all'attuazione della stessa legge.

Il termine delle dichiarazioni indicate all'art. 1 di detto Decreto Reale verrebbe a spirare col 31 marzo corrente; perciò vede il Senato quanta sia l'urgenza di questo progetto di legge.

Pertanto pregherei il Senato di volerlo inviare a quell'Ufficio Centrale che è già stato nominato per prendere ad esame le variazioni che vennero da me e dal Guardasigilli proposte sopra i diritti d'autore, e volgerei preghiera a quest'Ufficio Centrale di volere sollecitamente riferire sullo stesso, onde io possa poi in tempo presentare ancora il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Do atto all'on. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, di cui il Senato ha compreso l'urgenza, e siccome lo stesso signor Ministro propone che l'esame di questo progetto di legge sia rimandato a quell'Ufficio Centrale che già si trova incaricato dell'esame di altro progetto di legge analogo che riguarda alcune disposizioni concernenti la legge sopra i diritti d'autore, così interrogo il Senato se consente a questa proposta.

Coloro che approvano la proposta dell'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio vogliano alzarsi:  
(Approvata.)

Il progetto di legge sarà quindi stampato e distribuito, e rimesso per l'esame all'Ufficio Centrale che è incaricato dell'altro progetto di legge che riguarda i diritti d'autore.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Pregherei ancora il Senato di volere invertire il suo ordine del giorno; sarebbe urgente che fosse quanto prima promulgata la legge che accorda maggiori fondi al Governo per ultimare il bacino di carenaggio in Messina; quelle opere, stante la necessità di nuovi fondi, si trovano in uno stato, direi deplorabile, ed hanno assolutamente bisogno di essere condotte a termine; e siccome io credo che questa legge non darà luogo a discussione, in quanto che la Giunta del Senato nell'esame che ne ha fatto si è mostrata favorevole, prego il Senato di voler dare a questo progetto di legge la precedenza nell'ordine del giorno.

**Presidente.** Il progetto di legge di cui l'onorevole Ministro chiede l'immediata discussione, si trova appunto all'ordine del giorno dopo il progetto ora in corso: esso consta di pochi articoli e non darà luogo a lunga discussione. Quindi se il Senato acconsente, gli si darà la precedenza.

De lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 37.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rifleggo l'articolo 1°.

« È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di L. 980,000 per completare il bacino di carenaggio di Messina, decretato con la legge 17 agosto 1862, N. 742. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 2 è così concepito:

« La maggiore spesa anzidetta sarà stanziata nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1871 e 1872, e precisamente per L. 500,000 al capitolo 108 *bis* del bilancio 1871, e per L. 480,000 al capitolo corrispondente del bilancio 1872. »

(Approvato.)

**Presidente.** Si procederà più tardi allo squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Riprendiamo ora la discussione del progetto di legge che trovasi per primo segnato nell'ordine del giorno.

La discussione era giunta all'articolo che porta il N. 6, e che diventa 5 per trasposizione dell'articolo 4.

L'art. 5 è del tenore seguente:

« I volontari senza soldo menzionati all'articolo 2 (ora divenuto 1) della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono poi conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'articolo 4 (ora 3), pagando una somma che viene, in occasione d'ogni leva, fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

La Commissione propone la seguente aggiunta:

« Qualora questi volontari, oltre alle prove d'istruzione militare precedentemente accennate, subiscano con successo l'esame d'idoneità prescritto all'art. 27 e seguenti per essere nominati ufficiali, sono di pien diritto collocati nelle milizie provinciali, nelle quali essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma. »

A parer mio, nella prima parte di questo articolo si potrebbe sopprimere l'avverbio *poi*.

L'articolo dice: « I volontari senza soldo ecc..... possono *poi* conseguire all'epoca ecc. »: a me sembra che basterebbe dire « possono conseguire », perchè l'avverbio *poi* mi pare veramente inutile.

Dimando all'onorevole Relatore se ha difficoltà di toglierlo.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

**Senatore De Gori.** Io prenderei la parola dopo l'articolo susseguente.

**Senatore Menabrea, Rel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea, Rel.** È necessario di intendersi sul significato di questo articolo. È detto nell'articolo che si riferisce alla istituzione dei volontari di un anno, che, avendo terminato il loro anno di servizio, essi corrono la sorte della classe rispettiva alla quale appartengono.

Ora, questa disposizione già stata votata, viene col presente articolo anche implicitamente consacrata. Mi spiego: per esempio, il volontario entrato ai 17 anni nell'esercito e che avesse fatto un anno sotto le armi e che poi, per effetto della leva, ritorna sotto le bandiere all'età di 21 anni, riprende il suo servizio senza che gli sia valutato l'anno fatto da volontario sotto le armi.

Questo bisogna che sia bene inteso perchè non nascano equivoci nella applicazione della legge.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Veramente nel progetto di legge era precisamente inteso che un volontario il quale, avendo compiuto il suo anno di volontariato, se dopo due o tre anni per ragioni di leva fosse chiamato in prima categoria e non avesse i mezzi di esentarsi col pagare la quota che sarebbe fissata, dovesse percorrere tutto il servizio della propria classe di leva, cioè fare con essa tre o quattro anni sotto le armi e poi passare in congedo illimitato per il rimanente dell'obbligo al servizio militare.

Però, se il Senato lo crede, io non avrei nessuna difficoltà di ammettere anche una disposizione più favorevole per il volontario che venisse a trovarsi nel caso ora indicato, che cioè l'anno di volontariato gli fosse calcolato, e non fosse più tenuto che a stare due o tre anni sotto le armi, secondo che la ferma sotto le bandiere verrà stabilita di tre o di quattro anni per la prima categoria.

Ciò ammesso, forse bisognerà cambiare qualche parola in questo articolo. Nel terz'ultimo capoverso ove dice: « pagando una somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria », bisognerebbe, a mio avviso, togliere le parole « in occasione d'ogni leva »; e limitare il testo alle seguenti: « pagando una somma che viene fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

Come sta scritto l'articolo della legge, ne verrebbe che un giovane di 20 anni della classe del 1851, per esempio, che sarà chiamata nell'anno venturo, il quale, appena approvata la legge, mi domandasse di andare a fare il volontario, non potrebbe sapere quale somma

dovrà poi pagare, perchè questa non verrà stabilita per Decreto Reale se non al tempo della leva del 1851. E così succederà sempre, cioè che il volontario si obbligherà al servizio senza conoscere quanto gli potrà poi costare il passaggio dalla prima alla seconda categoria, nel caso fosse dalla sorte designato alla prima categoria.

Ravviserei quindi più razionale che ogni anno fosse fissata la somma che dovranno poi pagare per esonerarsi dalla prima categoria i giovani che nell'anno stesso si obbligano al volontariato senza soldo.

Perciò toglierei le parole « in occasione d'ogni leva ».

**Presidente.** La Commissione acconsente?

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione acconsente alla proposta del Ministro; soltanto io pregherei il signor Presidente di voler permettere alla Commissione di formulare un nuovo capoverso per inserirlo nella legge.

**Presidente.** Mi permetto di fare osservare alla Commissione che forse questa disposizione proposta dal signor Ministro potrà trovar miglior sede all'articolo 7 nel quale si regola la durata del servizio.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Io ho domandato la parola per uno schiarimento. La variazione che il signor Ministro ha proposta, mi pare giusta; ma io gli domanderei che cosa sarebbe per accadere quando qualche giovane si presentasse al diciassettesimo anno per volontario, e la sua classe di leva non venisse chiamata che fra tre o quattro anni. Allora il signor Ministro sarebbe nella necessità di far sapere a questo giovane che fra quattro anni, per esempio nel 1874, la tassa d'affrancazione sarà in quella data misura; e siccome la legge vuole che vi sia una relazione tra la tassa che deve pagarsi dal volontario e quella dell'affrancazione comune dell'anno di leva, cioè che la prima non debba oltrepassare del terzo la seconda, così bisognerà che il signor Ministro della Guerra stabilisca, due tre o quattro anni avanti, quale sarà la tassa d'affrancazione.

**Ministro della Guerra.** Allora io proporrei che si dicesse: « mediante il pagamento di una somma che non potrà superare le L. 800. »

Solamente indicherei, di quest'anno, che il volontario sarà liberato mediante una somma non superiore alle 800 lire.

**Senatore Poggi.** Farò osservare che questo è già nel progetto di legge, in cui è detto; non può essere maggiore del terzo di quella tassa che sarà stabilita per l'affrancazione ordinaria dell'anno di leva.

**Ministro della Guerra.** Precisamente: vi sarebbero due limiti, uno che non potesse essere maggiore del terzo del premio di affrancazione, e l'altro che in tutti i casi questo terzo non potesse eccedere la somma di L. 800.

**Senatore Poggi.** Vuol dire dunque che è lasciata facoltà di diminuire questa cifra di L. 800 quando le circostanze lo permettano.

**Ministro della Guerra.** Certamente questa cifra rappresenterebbe il *maximum*, e quando l'ammontare del premio di affrancazione non raggiungesse le lire 2,400, allora la cifra di lire 800 sarebbe diminuita in modo da raggiungere il terzo soltanto dell'intero premio.

**Presidente.** Il Senatore Poggi non fa alcuna proposta a questo riguardo?

**Senatore Poggi.** Non faccio alcuna proposta; mi premeva unicamente di sapere se questa cifra di lire 800 era invariabile, o se si poteva diminuire.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Allora all'articolo 5, nel quale è detto che il prezzo di affrancazione non potrà essere maggiore del terzo di quello stabilito per l'affrancazione ordinaria, converrebbe aggiungere le seguenti parole: « ed in ogni caso non supererà le lire 800. »

**Presidente.** Accetta il Signor Ministro la proposta del Senatore Digny?

**Ministro della Guerra.** Io l'accetto; ma pregherei il Senato a rimandare quest'articolo alla Commissione per una redazione più precisa. In massima siamo tutti d'accordo, e non è che questione di forma; per cui pregherei, ripeto, di inviare l'articolo alla Commissione per redigerlo di concerto col Ministero e votarlo domani.

**Senatore Pasqui.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pasqui.** Io non rammento bene ciò che fu disposto in rapporto al prezzo dell'affrancazione ordinaria, per cui....

**Presidente.** Permetta, Signor Senatore; fu stabilito che sarebbe fissato il *massimo* per legge.

Ora interrogo la Commissione per sapere se accetta il rinvio di questo articolo proposto dall'onorevole Ministro della Guerra per una nuova redazione.

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione acconsente.

**Presidente.** Quest'articolo sarà rinviato.

Avverto il Senato che la Commissione ha proposto l'aggiunta di un articolo dopo il N. 5. che sarebbe così espresso: « all'articolo 136 della legge organica 20 marzo 1854, è sostituito il seguente:

« Nella surrogazione di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

È aperta la discussione su questo articolo.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Signori, noi entriamo in una serie di articoli, i quali portano modificazioni ad altrettanti articoli della legge sul reclutamento dell'esercito. Oltre questo articolo ora letto dall'onorevole Si-

gnor Presidente, abbiamo pure gli articoli 7, 8, 13, 14, 15, i quali modificano altri articoli della citata legge sul reclutamento dell'esercito.

Io sottopongo alla Commissione e all'onorevole signor Ministro, se non sarebbe meglio adottare il sistema seguito nella legge 24 agosto 1862, la quale portava anch'essa alcune modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito. Nell'articolo 2 della citata legge del 1862 è detto: *Gli articoli 10, 18, 86, ecc. sono modificati nel seguente modo:*

Art. 10. *Il contingente ecc.*

Art. 18. *I ricorsi ecc.*

E così vennero riportati di mano in mano gli articoli modificati.

Invece adunque di fare tanti articoli distinti quante sono le modificazioni, proporrei che si facesse un articolo solo, che sarebbe in questo caso l'art. 6 o 7, sotto il quale si comprendessero tutte e singole le modificazioni fatte ai diversi articoli della legge sul reclutamento dell'esercito.

È una proposta che riguarda la forma e non la sostanza della legge, e che sta in armonia con quanto fu fatto nella legge adottata nel 1862.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Io riconosco che il sistema proposto dall'onorevole Senatore Chiesi sarebbe forse più regolare di quello adottato. Ma debbo ricordare al Senato che l'art. 20 della legge in discussione prescrive che la legge sul reclutamento dell'esercito deve essere pubblicata di nuovo coll'occorrenza di cambiamento di numerazione degli articoli e con tutte le modificazioni che furono e saranno introdotte dall'epoca della pubblicazione della legge 1854 sin al giorno in cui sarà effettuata la nuova pubblicazione.

La Commissione non avrebbe nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Chiesi. Ma credo che il sistema da noi tenuto faciliti molto più la discussione.

La Commissione del resto si rimette intieramente a quello che farà il Senato.

**Presidente.** Mantiene il Senatore Chiesi la sua proposta di raccogliere in un solo tutti gli articoli indicati?

**Senatore Chiesi.** Pare che l'onorevole Relatore non si opponga, ed io quindi la manterrei.

**Presidente.** L'ordine della discussione non sarebbe toccato; solamente che il disposto di quegli articoli formerebbe un articolo solo...

**Senatore Menabrea, Relatore.** Io mi permetto fare un'osservazione. Gli articoli cui allude l'onorevole Chiesi non sono disposti in ordine numerico, e forse questo nell'ordine della discussione potrebbe portare qualche inconveniente.

**Senatore Chiesi.** Dichiaro dunque di non insistere nella mia proposta.

**Presidente.** Non insistendo l'onorevole Chiesi nella

sua proposta, si riprende la discussione sull'articolo che ho testè letto.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 6, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**Presidente.** Do lettura dell'art. 7.

Ora la numerazione degli articoli rimane ferma.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Avevamo presentato una proposta che cambiava alcune denominazioni.

**Presidente.** Rileggo questo nuovo articolo, che prenderebbe il numero 7, e sarebbe così concepito:

« Art. 7. All'art. 158 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La ferma di servizio nell'Esercito è di due specie, » l'una *permanente*, l'altra *temporanea*.

» Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, » gli armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della compagnia moschettieri, ed i volontari di cui all'articolo 151.

» È applicata la seconda a tutti gli altri, salvo le » eccezioni di cui al seguente art. 160.

» Conseguentemente è introdotto nella legge il cambiamento delle denominazioni di *ferma di ordinanza e provinciale in ferma permanente e temporanea.* »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Il Senato si ricorderà che quando la Commissione presentò alla sua approvazione queste nuove denominazioni da adottarsi nella legge di reclutamento, il Senatore Cambry-Digny ed altri Oratori proposero di cogliere quest'occasione per introdurre nella legge organica delle denominazioni che fossero più conformi al vero spirito e significato della lingua italiana.

Ora la Commissione si è limitata alle poche mutazioni indicate in quest'articolo 7, e che sono le sole veramente indispensabili per la legge attuale.

In quanto poi alle altre sostituzioni di denominazioni che si vorrebbero fare, devo osservare a nome della Commissione che, richiedendosi per siffatto lavoro qualche tempo, basterebbe di attribuire nell'art. 20 (dove si prescrive al Governo di pubblicare di nuovo questa legge con tutte le modificazioni che vi saranno arretrate) la facoltà al Ministero di introdurre nella legge di reclutamento quei cambiamenti di denominazioni che sono veramente indispensabili e che sono giustamente desiderati da tutti.

**Presidente.** Dunque vorrebbe la Commissione che fosse riservata ad altro tempo la votazione di quest'ultima parte che riguarda le denominazioni.

Senatore **Menabrea, Relatore.** No, signor Presidente, la Commissione intende di proporre all'art. 20 un'aggiunta colla quale venga data facoltà al Governo di provvedere al cambiamento di talune denominazioni:

in quanto poi all'articolo presente, la Commissione lo mantiene, perchè con questo intende provvedere a le sole denominazioni che sono più strettamente richieste ed indispensabili nell'attuale progetto di legge. Per maggiore chiarezza pregherei il signor Presidente a rileggere l'articolo di cui trattasi.

**Presidente.** Rileggo l'art. 7.

« All'art. 158 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La ferma di servizio nell'esercito è di due specie, » l'una *permanente*, l'altra *temporanea*.

» Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, gli » armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della compagnia » moschettieri, ed i volontari di cui all'art. 151.

» È applicata la seconda a tutti gli altri, salvo le » eccezioni di cui al seguente art. 160.

» Conseguentemente è introdotto nella legge il cambiamento delle denominazioni di *ferma di ordinanza e provinciale in ferma permanente e temporanea.* »

La Commissione mantiene quest'ultimo alinea? Mi pareva che avesse parlato nel senso di abilitare in generale il Ministro a fare tutti quei cambiamenti di denominazioni che credesse opportuni.

Senatore **Menabrea, Relatore.** La Commissione lo mantiene. Oltre questi cambiamenti lascia la facoltà all'onorevole signor Ministro d'introdurre nella legge tutti quegli altri cambiamenti di denominazione che crederà necessari.

**Presidente.** Nessuno domandando la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 8:

« All'art. 159 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La durata del servizio permanente è di otto anni, » decorrenti dal giorno dell'arruolamento. Gli uomini » di prima categoria de' vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare » per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con » 4 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato. »

Credo che il secondo periodo di questa parte di articolo che ho letto debba costituire un capoverso separato dalla prima parte, perchè non mi pare che si riferisca al servizio permanente: prego la Commissione a fare attenzione a questo collocamento.

« All'art. 159 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La durata del servizio permanente è di otto anni, » decorrenti dal giorno dell'arruolamento. »

Questo dovrebbe formare un alinea.

Il resto dell'articolo suonerebbe così:

« Gli uomini di prima categoria de' vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li

» compiono con 4 anni sotto le armi ed il restante in » congedo illimitato.

» Quelli ascritti alla cavalleria sono obbligati al » servizio militare per 9 anni e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi ed il restante tempo » in congedo illimitato.

» La durata del servizio temporario per gli ascritti » alla prima categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno » in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno » di età. »

È aperta la discussione.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Perdoni. La parola spetta al signor Senatore Pasqui, che era già iscritto.

Senatore **Pasqui**. Io non trovo bastanti parole di lode per quelle disposizioni della legge in esame, giusta le quali il servizio militare è reso obbligatorio indistintamente per tutti i cittadini.

Questo a me sembra un provvedimento potente di educazione e d'istruzione popolare.

Ho detto di educazione, perchè, da quest'anno in poi, verranno sotto la disciplina militare tutti quei giovani, i quali nella loro adolescenza sono stati in varie parti del Regno, raccolti, spinti e preposti a schermo di riottosi assembramenti: e sventuratamente per essi hanno avuti troppi esempi e troppi eccitamenti a perversi propositi, fino ad essere tratti talvolta anche ad affrontare la pubblica forza.

Quando avranno per qualche tempo appartenuto all'esercito, avranno anche imparato a temerlo ed a stimarlo; e così sarà in qualche modo riparata la grave iattura patita dal principio di autorità nei passati sconvolgimenti politici, triste conseguenza anche questa delle secolari sventure d'Italia.

Ho detto provvedimento potente d'istruzione popolare, perchè per mezzo delle scuole dei reggimenti sarà maggiormente estesa e diffusa l'istruzione elementare, e ci sgraveremo dai giusti e dolorosi rimproveri che ci vengono fatti di avere troppi analfabeti.

Io mi sento incompetente in questa questione, di decidere cioè se, per meglio raggiungere lo scopo della pubblica istruzione militare, sia più opportuna la ferma di 4 anni ovvero di 3, in tempo di pace. Tale soluzione spetta agli uomini dottissimi nella scienza militare che seggono in questo recinto, e che io mi pregio di ascoltare colla massima attenzione.

Però, se io guardassi soltanto alla svegliatezza di mente di molte delle varie popolazioni italiane, sarei più inclinato alla ferma di anni tre; ma quando considero che questo arruolamento può, come diceva, adoperarsi come mezzo potente di educazione e di istruzione popolare, più volentieri mi appiglio alla ferma di 4 anni per la fanteria, e di 5 per la cavalleria.

Io quindi proporrei un'aggiunta al presente articolo, così concepita:

« I 4, e rispettivamente i 6 anni di ferma sotto le armi potranno gradatamente essere ridotti a 3 e rispet-

tivamente a 5, qualora l'ascritto giustifichi: 1° la sua completa istruzione militare; 2° la sua lodevole condotta disciplinare; 3° il suo notevole profitto nell'istruzione elementare. »

Ho detto, gradatamente essere ridotti, per significare che ad uno potranno essere condonati due mesi, ad un altro 3, ad un altro 7 e via via.

Faccio all'uopo osservare che siccome l'individuo arruolato sospira ogni giorno ed ogni ora il ricupero della sua libertà, così ogni giorno ed ogni ora per questo disposto di legge, sentirà lo stimolo a ben condursi sotto le bandiere: non per timore del castigo, ma per amore della sua libertà: sapendo che da se solo dipende l'abbreviare la durata della sua ferma.

Con questo sistema, se io non m'inganno, noi avremo in prima un buon soldato; infine cittadini resi moralmente migliori. E assai meglio essi riusciranno, se al più possibile, ripeto, al più possibile, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di costumi, saranno ad essi conservate ed agevolate l'istruzione e le pratiche della rispettiva loro religione.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io ho domandato la parola unicamente per ricordare che poco fa si era rimasti d'accordo di aggiungere a quest'articolo quella disposizione relativa ai volontari colla quale l'onorevole signor Ministro avrebbe stabilito che l'anno di servizio sarebbe stato computato a coloro che dovrebbero far parte della prima categoria.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Io ho cercato di formulare la proposta dell'onorevole Signor Ministro, relativa ai volontari in seguito alla quale a questi sarebbe computato il tempo di servizio da essi passato sotto le armi. Si potrebbe adunque aggiungere all'articolo in discussione il seguente capoverso:

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo che sono ascritti alla prima categoria è computato nel servizio permanente, od in quello temporaneo, » o meglio si potrebbe anche dire:

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo quando fossero ascritti alla prima categoria è computato a sconto della propria ferma. »

In questo ultimo modo la cosa resta più generica, e anche s'intende più chiaramente.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Questa proposta mi fa nascere un dubbio che io credo bene di sottoporre alla Commissione ed all'onorevole Signor Ministro.

Questo sta bene per i volontari che rimangono in prima categoria, ma per quelli i quali dalla prima categoria passano nella seconda, sarebbe necessario dire, in qualche luogo, che sono dispensati dai cinque mesi di servizio d'istruzione, giacchè dopo averlo fatto per

un anno, debbono saperne più di quello che imparerebbero in cinque mesi.

**Ministro della Guerra.** Tale istruzione costa al Governo, ed ognuno comprenderà come in ogni caso non vi saranno chiamati che quelli che possono aver bisogno, ora nell'articolo susseguente, parlandosi degli iscritti di 2.<sup>a</sup> categoria, è detto:

« Gli iscritti di 2.<sup>a</sup> categoria che dessero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni. »

Nello stesso articolo è poi anche disposto perchè il servizio d'istruzione sia ripartito in più anni, e ciò allo scopo appunto di non distrarre tutto in una volta per una troppo lunga durata gli iscritti che esercitano professioni, arti o mestieri.

Come conseguenza naturale della parte dell'articolo che ho letto, ne viene che i volontari di un anno saranno certamente esentati dal concorrere a coteste istruzioni.

**Presidente.** La Commissione propone d'introdurre nell'articolo in discussione il seguente capoverso:

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo, quando fossero iscritti alla 1.<sup>a</sup> categoria, è computato a sconto della propria ferma ».

Il collocamento di questo capoverso è lasciato alla scelta della Commissione.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Debbono essere collocati alla fine dell'articolo.

**Presidente.** Il Senatore Pasqui propone un'aggiunta, di cui do lettura:

« I 4, e rispettivamente i 6 anni di ferma sotto le armi potranno gradatamente essere ridotti a 3 e rispettivamente a 5, qualora l'iscritto giustifichi: 1° la sua completa istruzione militare; 2° la sua lodevole condotta disciplinare; 3° il suo notevole profitto nella istruzione elementare ».

La Commissione accetta questa aggiunta?

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione non conosce ancora in modo esplicito quale sia il parere del sig. Ministro: per mio conto riconosco che questa è una proposta la quale è certamente degna di attenzione.

Essa tende allo scopo di spingere, per così dire, le nostre popolazioni alle scuole per attingervi le cognizioni elementari indispensabili ad una nazione civile: tuttavia introducendola così di botto nella legge attuale senza previo esame, potrebbe dare luogo a gravissime conseguenze.

Io credo che la proposta avrebbe per conseguenza di mettere in isconvolgimento tutto il servizio dello esercito, perocchè bisogna pensare, che non si tratta solamente di pochi individui, ma di migliaia; per cui se per ognuno di essi si dovesse fare una specie di esame per sapere se deve restare o no sotto le armi, sarebbe una cosa amministrativamente impraticabile; ed è perciò che nella legge di reclutamento si è, per quanto

possibile, sempre cercato di evitare queste operazioni complicate, e di fissare in modo tassativo l'epoca in cui le varie classi devono essere o richiamate sotto le armi o licenziate. Ora, secondo il sistema dell'onorevole signor Senatore Pasqui un individuo il quale avesse imparato a leggere e scrivere, avrebbe diritto di domandare un esame per far giudicare la propria abilità e così ogni reggimento sarebbe trasformato in Commissione esaminatrice.

Questo io credo praticamente impossibile; la Commissione tutta è pure della mia opinione, e non può accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pasqui.

Forse quando verrà la legge sopra la istruzione pubblica si potrà vedere se sia possibile qualche provvedimento a favore di coloro che fanno prova di un certo grado di cognizioni; ma la miglior cosa io credo sarebbe di far sì che nel minor tempo possibile tutta la nostra popolazione sapesse leggere e scrivere. Sono certo che anche il tempo di servizio che si richiede sotto le armi potrebbe essere allora diminuito, senza però recar danno all'esercito, mentre colla proposta Pasqui l'esercito verrebbe privato dei suoi elementi più istruiti, che ad esso importa al contrario di conservare.

**Presidente.** Rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Pasqui.

(V. sopra.)

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Mi permetta il Senato di esporgli le mie idee sopra questo articolo 7, e particolarmente sulla durata dell'obbligo al servizio degli uomini di prima categoria.

Nel progetto del Ministero l'obbligo al servizio militare era in totale portato a 12 anni per gli iscritti di prima categoria, dei quali non meno di tre e non più di quattro sotto le armi, invece la Commissione ha fissato tassativamente a 4 anni il servizio sotto le armi per la fanteria, e a 6 per la cavalleria.

Io non mi oppongo a questa fissazione, purchè alla medesima sia data quella stessa interpretazione che sia la Camera dei Deputati, sia il Senato, ed anche il Governo, già hanno creduto di dare, da molti anni in qua, ai 5 anni d'obbligo al servizio sotto le armi che era imposto dalla legge del 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Questa legge stabilisce in modo tassativo che il servizio sotto le armi in tempo di pace per la prima categoria sia di 5 anni. Praticamente però, e da diversi anni, le classi sono state congedate per anticipazione, dopo essere state sotto le armi soltanto 4 anni e talune anche soltanto 3 anni e tre mesi.

Era questa una necessità di bilancio alla quale conveniva uniformarsi, e se si continui ad ammettere che sia in questo modo interpretata la ferma di anni 4, vale a dire che il soldato abbia obbligo in tempo ordinario di prestare servizio per egual durata sotto le armi, lasciando però al Governo la facoltà di abbreviare

viarne il termine quando imperiose necessità finanziarie lo impongano, io non avrei difficoltà ad accettare la proposta della Commissione.

Ma se essa volesse invece imporre in modo assoluto che tale durata debba considerarsi come termine fisso e non resti al Governo facoltà di licenziar le classi prima, io dovrei oppormi. Su di ciò però non credo voglia il Senato far questione, tanto più se esso consideri che il Ministero in simile affare prende regola e norma alla sua condotta appunto dalle decisioni del Parlamento. Nè potrebbe essere altrimenti: imperocchè se tre sono gli elementi che determinano la forza dello esercizio in tempo di pace, la spesa del bilancio cioè, il contingente annuo, e la ferma, vuol dire che, fissati i due primi, il terzo rimane anche esso determinato. E difatti se il Parlamento stanziava, per esempio in bilancio la somma di 148 milioni e fissa il contingente in 45 mila uomini, le classi si potranno tenere sotto le armi per 4 anni; ma se, mantenendo in bilancio la somma stessa, voglia esso invece che siano prelevati 60 mila uomini per classe, in tal caso non si potranno per necessaria conseguenza tenere sotto le armi che per 3 anni, mancando i fondi quando si volessero tenere per un tempo maggiore.

E questa questione si ripresenterà appunto al Senato nel venturo anno, quando sarà discusso il progetto di leva sulla classe 1852.

Nella legge per la leva sui nati nel 1850 e 51 già votata nell'altro ramo del Parlamento, presentata al Senato e discussa dall'Ufficio Centrale, si richiedono per quest'anno 60 mila uomini, ma ciò non impedisce che le quattro classi 1846, 1847, 1848 e 1849, dossano rimanere quattro anni sotto le armi, perchè noi abbiamo presentemente tre classi sotto le armi che sono quelle 1847, 1848 e 1849, le quali furono levate di soli 40 mila uomini, mentrechè col bilancio attuale si possono tenere quattro classi di 45 mila uomini. Noi abbiamo adunque 15 mila uomini di meno, e chiamando quest'anno, come dissi, 60 mila uomini invece di 45 mila, veniamo appunto a trovarci in pari col bilancio; e per conseguenza in quest'anno più non sarà il caso di rivenire su questa questione della ferma, che troverà invece luogo più opportuno nell'anno venturo allorquando si discuterà la legge per la chiamata della classe 1852.

Secondochè sarà allora deciso di chiamare 45 mila ovvero 60 mila uomini, le classi dovranno esser tenute 3 oppure 4 anni sotto le armi.

Quanto a me però dichiaro fin d'ora che propenderei per la prima, ossia per la ferma di soli 3 anni.

Ciò premesso, io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pasqui.

Il Governo, dando alla legge l'interpretazione che dissi qui innanzi, può licenziare per anticipazione tutta o parte di una classe.

Allorchè ne licenzia una parte soltanto, per regola generale invece di mandarla in congedo illimitato la

manda soltanto in licenza illimitata; ma la scelta degli uomini che per primi debbono essere ammessi a questa licenza il Governo vuole riservarsela a sè ed ai Comandanti di Corpo, come giudici più competenti.

Il metodo tassativo che l'onorevole Pasqui vorrebbe fosse applicato, avrebbe quest'inconveniente, che i primi ad essere mandati alle case loro sarebbero naturalmente i sott'ufficiali e gli altri graduati di bassa forza, siccome i più istruiti della classe; il che produrrebbe un grande sconcerto.

In secondo luogo conviene riflettere che se il fatto dell'istruzione individuale militare ha certamente una gran importanza, vi è poi l'insieme dell'istruzione del Corpo di cui conviene pur tenere il massimo conto.

Ora, si osserva che il Governo generalmente licenzia le classi nell'autunno, ossia nei mesi di ottobre e novembre, cioè dopo terminate le istruzioni più importanti, come sono quelle che si fanno nell'estate ai campi d'istruzione e nelle grandi manovre. Se si dovesse anticipare di alcuni mesi il licenziamento di una parte delle classi, si impicciolirebbero di troppo le compagnie, i battaglioni ed i reggimenti, e quindi talune istruzioni non sarebbero più possibili; per cui in massima preferirei anticipare di sei mesi il licenziamento delle intere classi, perchè la spesa è eguale, e l'utile dell'istruzione è di gran lunga superiore.

Prego dunque l'onorevole Senatore Pasqui a non insistere nella sua proposta, all'accoglimento della quale, come ho cercato di dimostrare, si oppongono ragioni, le quali toccano all'interesse generale del servizio.

**Presidente.** Interrogo il Senatore Pasqui se insiste nella sua proposta.

**Senatore Pasqui.** Ringrazio l'onorevole signor Ministro della Guerra delle datemi spiegazioni, e ritiro la mia proposta.

**Presidente.** Non rimane dunque che a mettere ai voti l'articolo coll'aggiunta proposta dalla Commissione: lo rileggo:

« All'art. 159 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La durata del servizio permanente è di otto anni, decorrenti dal giorno dell'arruolamento. Gli uomini di 1.<sup>a</sup> categoria de'vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con 4 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

» Quelli ascritti alla cavalleria sono obbligati al servizio militare per 9 anni e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi ed il restante tempo in congedo illimitato.

» La durata del servizio temporario per gli ascritti alla 1.<sup>a</sup> categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di età.

» Il tempo passato sotto le armi dai volontari

» senza soldo quando fossero ascritti alla prima categoria, è computato a sconto della propria ferma. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 9.

Ne do lettura.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Nell'ultima seduta del Senato, che ebbe luogo sabato, io fui fra i pochissimi che votarono contro l'art. 4 il quale mantiene il diritto dell'affrancazione; per conseguenza non può temere la Commissione, non può temere il Ministro che io faccia proposta di esonerazione dal servizio militare: nella stessa seduta inoltre io fui fra i moltissimi che votarono l'art. 5 il quale, secondo la proposta del Ministero e della Commissione, ammette un trattamento di favore per alcune categorie di iscritti, vale a dire per i medici, chirurghi, farmacisti, veterinari e chierici; ciò non ostante non sorgo neppure a proporre nessun altro analogo trattamento che favoreggi altre categorie di iscritti; io propongo soltanto una specifica facoltà al Ministro della Guerra a favore dei giovani esercenti alcune professioni, e che si dedicano ad alcuni uffici.

Prima di tutto vorrei una facoltà al Ministro della Guerra a favore dei giovani che si dedicano all'istruzione elementare; le condizioni dell'istruzione sono così note, che sarebbe superfluo veramente che oggi ve le tornassi a ricordare: farò solamente osservare che dei 14 o 15 mila maestri elementari che ci sono nel Regno, la maggior parte, anzi quasi la totalità, sono a nomina e a stipendio delle Rappresentanze comunali.

Ora generalmente nell'apertura dei concorsi per gli uffici di maestro per le scuole elementari, le Rappresentanze comunali provvilamente esigono che i concorrenti sian liberi dagli obblighi che derivano dall'arruolamento militare. Per conseguenza non saranno ammessi al concorso che quei giovani che avranno compiuto gli obblighi che nell'articolo precedente abbiamo determinati, quindi non potranno avere per concorrenti all'ufficio di maestri elementari che uomini superiori ai 30 anni.

Ora io prego il Senato, e specialmente i miei onorevoli colleghi che in questa materia, come in molte altre, possono essermi maestri, a riflettere se in individui che abbiano già toccato i 30 anni sia facile trovare quei tre requisiti che occorrono per un maestro elementare; voglio dire l'abnegazione, la pazienza ed il buon metodo. Quando questi sono giunti all'età di 30 anni, lascio giudicare al Senato se possono aver fatto a se stessi abituale quel genere di vita e quel metodo d'insegnamento, che sono i principali requisiti

dell'istruzione della prima giovinezza, in specie nei primi rudimenti delle lettere.

L'altra categoria di giovani per quali invoco non favore, ma una discreta facoltà, è per quei che si dedicano alle arti belle. Le arti belle si alimentano di ispirazione e di pazienza, poichè il genio è pur la pazienza.

Se negli anni in cui il cuore, la mente, le abitudini debbono formarsi a questi studi, i giovani dovranno interromperli per quattro anni, io domando se è sperabile che gli possano riprendere con quella freschezza, con quell'amore senza del quale nè l'ispirazione è viva, nè la pazienza è tenace.

I terzi sono i meccanici i quali negli stabilimenti industriali danno opera a tutta quella molteplice serie di lavori che forma la ricchezza, e il più interessante carattere del nostro tempo.

Per questi giovani una delle condizioni indispensabili alla buona riuscita nella loro professione è l'esercizio della persona, l'esercizio macchinale il quale, perduto nell'età dai 20 ai 24 anni, molto difficilmente si riprende colla medesima attitudine e destrezza.

Io prego il Senato a rammentarsi della adolescenza di due ragazzi fiorentini, i quali quantunque fossero, uno studioso del disegno, e l'altro di un'arte meccanica, non furono degli ultimi a spendere a suo tempo anche la propria persona nella difesa della Patria.

Un ragazzo che in un oscuro fondaco di Calimala intento al telaio intessendo le stoffe, e l'altro che frequentando la scuola, continuamente copiava i disegni del Carmine, l'uno moriva alla testa delle schiere dei suoi concittadini, e l'altro incoronava di forti quei colli ai quali oggi, forse per l'ultima volta, parlando da questa tribuna, mi è concesso rivolgere gli sguardi: uno si chiamava Francesco Ferrucci, l'altro Michelangelo.

Se quei nei più begli anni della loro gioventù fossero stati costretti da una legge inesorabile, ad abbandonare, uno la propria spola, e l'altro la propria matita, forse non sarebbero rimasti nella memoria dei posteri grandi cittadini e generosi soldati.

Io vorrei risparmiare a me l'arduo ufficio di proporre un'aggiunta all'articolo testè votato, o di proporre un nuovo articolo da prendere immediatamente posto susseguente mente a questo.

L'onorevole Ministro della Guerra, il quale testè ha dichiarato essere nelle facoltà del suo alto ufficio il rinvio dei giovani iscritti per classi, spero vorrà ammettere che questo rinvio possa esser possibile anche per taluni individui, quanto questi individui abbiano quelle determinate condizioni, che io vorrei che il Ministro stesso determinasse, o veramente che la Commissione proponesse, perchè e l'uno e l'altra possono farlo con maggiore cognizione di causa.

L'aggiunta che nel caso io proporrei sarebbe formulata in questo modo:

« Il Ministro della Guerra avrà facoltà di tenere sotto le bandiere per un periodo di tempo minore di quattro anni, di che all'articolo precedente, i giovani iscritti di prima categoria i quali al giorno dell'estrazione del numero fossero di già alunni maestri elementari nelle scuole magistrali; alunni artisti, cioè scultori, pittori, architetti, musicanti, che avessero già conseguito un *primo premio* o in un concorso accademico, o in una pubblica esposizione, ed alunni meccanici, i quali avessero regolarmente e lodevolmente già compiuto il corso in un istituto tecnico, ed esercitino già in uno stabilimento industriale col grado di sotto-maestri ».

Se accogliendo queste idee, anche con diversa forma e con migliore temperamento, il Ministro e la Commissione vorranno formulare qualche cosa che esprima lo stesso concetto, e raggiunga lo stesso intendimento, io, che nulla tengo alla mia dizione, molto volentieri mi acconcerò alla proposta loro; diversamente io lancerò la mia in mezzo al Senato: se naufragherà, non per questo io non sarò meno tranquillo avendo adempiuto, secondo la mia coscienza, ad un dovere di cittadino e di membro del Parlamento.

**Presidente.** Prego l'onorevole De Gori di mandare al seggio della Presidenza la sua proposta.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** L'onorevole De Gori, notando come i maestri elementari non possono ottenere questo grado, se non dopo i 30 anni, cioè, al più presto, dopo di avere compiuto sotto le armi il servizio di permanenza di 8 anni, pare supponga che tutti i giovani debbano far parte dell'esercito.

Ma come fu già avvertito dall'onorevole Relatore, e da altri Senatori, gl'iscritti di ogni leva, e che concorrono all'estrazione a sorte ogni anno, sommano da noi a 240 mila circa, dei quali appena 90 mila sono dichiarati disponibili per il servizio, sia per avere la voluta idoneità fisica, sia per non aver le ragioni legali di esenzione.

Ne restano dunque ogni anno 150 mila, perfettamente liberi da ogni obbligo di leva, e che hanno 21 anni di età.

Questi cominciano già a somministrare un bel contingente sia ai maestri, sia agli artisti, sia ai meccanici. Dunque i pericoli per la società sono di gran lunga inferiori a quelli cui accennavano le prime parole dell'onorevole Senatore De Gori.

Del resto, come già dissi, io pure ammetto la convenienza che si debba rinvenire sull'argomento delle esenzioni, e vedere se non sia il caso di introdurre per questa parte qualche utile cambiamento alla nostra legge di reclutamento.

Ma questa è una questione totalmente distinta da quella che ora si intrattiene, e dichiaro al Senato che mi occuperò seriamente di questo soggetto, e spero che in un tempo non molto lontano si potrà presen-

tare un progetto di legge che apporti opportune modificazioni alla Sezione 2<sup>a</sup> del Capitolo 2<sup>o</sup> del Titolo 2<sup>o</sup> della legge sul reclutamento, relativamente all'esenzione.

Attualmente la nostra legge ammette molti diritti di esenzione, ma tutti attinenti alle condizioni speciali di famiglia: esenta dal servizio militare l'unico figlio maschio, l'unico figlio primogenito, ed in mancanza di figlio, l'unico nipote primogenito di madre od avola tuttora vedova, il primogenito di orfani di padre e di madre; parimenti esenta l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare.

Queste sono le principali cause di esenzioni accordate dalla legge e che liberano annualmente dal servizio militare circa 60 mila giovani.

Io credo che le esenzioni di questa specie sieno ben più ampie che non presso altri Stati. Ma percontro nella nostra legge non si tien conto di tutti gli altri interessi della società in generale; quindi non vi sono esenzioni per speciali professioni, per coloro che si dedicano all'insegnamento o a particolari scienze, per meccanici etc. Essa non tien conto insomma, come dissi, che degli interessi della famiglia e non di altri.

Io dividerei l'opinione dell'onorevole De Gori, e credo necessario di introdurre, se non l'intera esenzione, almeno una mezza esenzione, a favore di alcune professioni di maggiore utilità per la società. E dico *mezza esenzione*, perchè non crederei nè equo nè necessario che gl'individui che sarebbero contemplati in tali categorie, vengano esonerati interamente dal servizio militare che, secondo me, è un servizio d'onore dal quale nessun cittadino deve esimersi in tempo di guerra. Li esenterei dalla prima categoria, che è il servizio più grave e che distoglie nei tempi ordinari chi vi è sottoposto dal libero esercizio della propria professione.

In ciò dunque più non avvi ragione di dissenso, e prometto di occuparmi di questo argomento anche d'accordo coll'onorevole mio collega Ministro dell'Istruzione Pubblica, che già mi intrattenne a lungo su questo. Ma le relative disposizioni dovranno far oggetto di un altro progetto di legge; chè se volessimo introdurre in questa che ora discutiamo, quasi direi, di strarzo, potremmo compromettere la necessaria armonia delle due cose, e dell'intera legge di reclutamento.

Quindi, ripeto, proporrò forse di largheggiare anche più che non desidero ora l'onorevole Senatore De Gori, però solo nel senso di diminuire a questi giovani la permanenza sotto le armi, od anche di esonerarli, con che passino alla seconda categoria; ma ciò con una nuova ed apposita legge. Per ora quindi non potrei accettare la proposta dell'onorevole Senatore De Gori.

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Gori.** L'on. Ministro della Guerra ha promesso di accogliere la mia idea a favore delle tre categorie che io ho indicato, e di estenderla ancora

con un provvedimento il quale non soltanto abbrevi la permanenza dei giovani sotto le bandiere, come ho avuto l'onore di accennare, ma giunga perfino ad esonerarli addirittura dal servizio di prima categoria.

L'autorità e la lealtà del promittente, la solennità della circostanza nella quale egli fa la promessa mi consigliano a prenderne atto, senza prolungare la discussione, e se mi è lecito di dirlo, anche prima che si sia spiegata la Commissione per non pregiudicare la solenne promessa del sig. Ministro. *(ilarità)*

**Presidente.** Il Senatore De Gori non dando seguito alla sua proposta, rileggo l'articolo:

« All'art. 166 della legge organica 20 marzo 1854 sostituito il seguente:

» Gli iscritti annoverati nella 2.<sup>a</sup> categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per nove anni, decorrenza dal 1.<sup>o</sup> gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21.<sup>o</sup> anno di età.  
» In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato.

» Però onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibile in uno o più anni.

» Il tempo delle esercitazioni sarà possibilmente ripartito in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni.

» Gli iscritti di 2.<sup>a</sup> categoria che dassero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni ».

Senatore **Cambray Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny.** Io domanderò che a quest'articolo si facesse un'aggiunta analoga a quella che si è fatta al precedente relativamente ai volontari: perchè è verissimo che è detto:

« Gli iscritti di 2.<sup>a</sup> categoria che dassero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi, potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni »; ma a buon conto, è detto *potranno* e non *dovranno*.

In secondo luogo poi il volontario che ha fatto già un intero anno di esercitazioni, avrà bisogno di giustificare di essere sempre capace nel mestiere delle armi? A me pare che non sarebbe giusto: quindi io proporrei fossero aggiunte le seguenti parole:

« I volontari senza soldo appartenenti alla seconda categoria, dopo aver dato prove di sufficiente istruzione militare, sono dispensati da quest'obbligo ».

**Ministro della Guerra.** Mi pare non faccia bisogno di dire che coloro che hanno compiuto l'anno di volontariato senza soldo sono esenti da questa istruzione, e ciò s'intende da sé. Io accetto intieramente l'idea della proposta, solo che alla redazione della medesima, io vorrei sostituire la seguente:

« I volontari senza soldo che hanno compiuto l'anno di servizio sono esenti da questo servizio. »

Conviene pensare che ci possono essere dei volontari che per cattiva condotta meritino di essere mandati via dopo un mese: non sarebbe giusto che questi tali godessero di codesto vantaggio.

Senatore **Cambray Digny.** Aveva adottata quella frase, che avessero cioè dato prova di sufficiente istruzione militare, appunto in vista delle considerazioni affacciate dal signor Ministro.

**Presidente.** Intende dunque l'onorevole Cambray Digny che sia introdotta questa modificazione?

Senatore **Menabrea, Relatore.** Mi sia permesso di dare lettura di una redazione di questa disposizione, la quale credo possa soddisfare tutte le parti. Essa suona così:

« Sono esenti dall'intervenire a queste esercitazioni i volontari senza soldo, che hanno compiuto l'anno di servizio sotto le armi. »

Senatore **Cambray Digny.** Va benissimo ed accetto.

**Presidente.** Il Ministro acconsente?

**Ministro della Guerra.** Acconsento.

**Presidente.** Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dall'onorevole Cambray Digny e riformata dalla Commissione.

« Art. 9. All'art. 166 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» Gli iscritti annoverati nella 2.<sup>a</sup> categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per nove anni, decorrenza dal 1.<sup>o</sup> gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21.<sup>o</sup> anno di età.  
» In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato.

» Però onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibile in uno o più anni.

» Il tempo delle esercitazioni sarà possibilmente ripartito in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni.

» Gli iscritti di 2.<sup>a</sup> categoria che dassero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni. »

Segue ora l'aggiunta proposta dal Senatore Cambray Digny, d'accordo colla Commissione.

« Sono esenti dall'intervenire a queste esercitazioni i volontari senza soldo che hanno compiuto l'anno di servizio sotto le armi. »

Pongo ai voti l'intero articolo con l'aggiunta testè letta.

Gli approva abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo all'articolo 10, ne do lettura:

« All'art. 162 della Legge organica 20 marzo 1854 è aggiunto quanto segue:

» Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni interi. Così, chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alle classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire più di 12 mesi e non più di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria, e così di seguito. »

Leggerò altresì l'articolo 162 della Legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento militare affinché questa aggiunta possa essere intesa.

« Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in stato di diserzione, o scontando la pena del carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. »

È aperta la discussione sopra l'articolo 10.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

L'articolo 11 è così concepito:

« Art. 11. È abrogato l'art. 163 della Legge organica 20 marzo 1854. »

Leggo l'articolo 163 della detta legge, che è così concepito:

« Gli omissi e i renitenti di cui agli articoli 69 e 176, e quegli altri che sieno incorsi nelle disposizioni di cui negli articoli 171, 172, 173, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello stabilito all'articolo 169, senza che perciò venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo. »

Pongo ai voti l'articolo 11: chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. I militari in congedo illimitato si di prima e si di seconda categoria possono con Decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità, ovvero per classe, per categoria, per Arma, o per Corpo, o per Distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne, o per eventualità nelle quali il Governo lo giudica opportuno. »

(Approvato.)

« Art. 13. Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della presente legge sono applicate alle classi di prima categoria 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, ed alle classi di seconda categoria 1846, 1847, 1848 e 1849. »

» Però ai militari delle classi di prima categoria 1842, 1843, 1844, 1845, appartenenti all'arma di cavalleria la durata del servizio temporario è portata a 12 anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 21° anno di età. »

**Presidente.** È aperta la discussione su quest'articolo.

**Senatore Cambray Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray Digny.** Signori Senatori. Io dissi nella discussione generale alcune parole intorno a questo articolo che era il 12° e che ora ha preso il numero 13, e quelle parole mi costringono a sottoporre al Senato, all'onorevole Signor Ministro della Guerra, ed alla Commissione, alcune considerazioni, nello svolgere le quali procurerò di essero il più breve possibile.

Io mi dolessi nella discussione generale, che questo articolo avesse gli occhi in dietro, che introducesse nella legge un principio di retroattività.

So benissimo con quali argomenti si potrebbe sostenere che in una legge di questa natura non è veramente il caso di parlare di vera e propria retroattività legale; ma principalmente io ne faccio questione di opportunità, di equità, e dell'effetto che un tale provvedimento potrà produrre sull'animo stesso dei soldati.

Per spiegare il mio concetto rispetto all'opportunità io ho bisogno di entrare in qualche svolgimento intorno ai risultati che avrà quest'articolo sopra l'effettivo dell'esercito, e pregherei l'onorevole Signor Ministro di dirmi se nei numeri che io vado a citare io sia caduto in errore.

Mi sembra che quest'articolo per il primo anno produca l'effetto di far rimanere nei ruoli dell'esercito tanto la prima che la seconda categoria che verrebbero a essere licenziate.

Tenuto conto delle diminuzioni che accadono annualmente nel numero della forza, secondo quelle proporzioni di cui l'onorevole Menabrea parlava e dava i coefficienti in una Relazione ad un precedente progetto di legge, mi parrebbe che tra la prima e la seconda categoria gli uomini i quali verrebbero così ad aggiungersi all'esercito il primo anno, perchè non sarebbero rimandati a casa, sarebbero circa 65 mila approssimativamente. Questo per il primo anno; imperocchè dopo il primo anno le classi che rimangono, per effetto di questa disposizione sono tutte di seconda categoria.

Infatti, trattenuta la prima categoria per il primo anno affinché rimanga in servizio 12 anni interi, le successive si rimangono via via a misura che verrebbero le nuove leve, e non produrrebbero nessun ulteriore aumento all'effettivo dell'esercito; mentre durante tre anni ancora la seconda categoria si aggiungerebbe al ruolo generale ed aumenterebbe l'effettivo, se non isbaglio, di 25 o 30 mila uomini all'anno, e così pigliando anche la cifra di 30 mila, che è la più larga, che è certo superiore alla vera, sarebbero negli ultimi tre anni 90 mila uomini, che si avrebbero di più.

La disposizione adunque di quest'articolo produrrebbe quest'effetto che nel corso di quattro anni l'esercito verrebbe ad aumentarsi di 150 mila uomini. Secondo poi il modo di fare le nuove leve, si completerebbe quel numero di 750 mila uomini che il signor Ministro ha annunziato, imperocchè con questi

450 o 455 mila uomini aggiunti all'effettivo attuale dell'esercito, che è di 535 mila, non si arriverebbe ancora ai 700 mila. Suppongo adunque che in qualche altra guisa o colla ferma di ordinanza, o con altro modo di reclutamento si arriverebbe a completare la cifra che il Ministro vuole ottenere.

Questo, quanto al personale. Ma se sono esatte, come credo, le cose che in altro luogo ha annunziato il Ministro delle Finanze, mi pare che un altro bisogno un'altra necessità si manifesti nel nostro ordinamento militare, quello cioè di completare gli armamenti.

Io ho veduto una comunicazione dell'onorevole Ministro della Guerra la quale si esprime in questi termini: « Le nostre fanterie sono attualmente fornite di armi trasformate a retrocarica, le quali se, come armamento di transizione, poterono essere considerate abbastanza buone, nol potrebbero come armamento definitivo, avvegnachè, per condizioni di tiro, non possono competere colle armi perfezionate delle quali altri eserciti sono provveduti o stanno provvedendosi. D'altro canto il numero d'armi che furono trasformate a retrocarica non sono sufficienti per tutti i nostri bisogni di guerra. »

E più oltre dallo stesso documento risulta che per completare questo armamento occorrono almeno trecento mila fucili a retrocarica, per i quali il Governo ha intenzione di chiedere al Parlamento la facoltà di fare la necessaria spesa; la quale spesa sarebbe ripartita in dieci anni.

Ora io mi sono chiesto; ma che necessità vi è di aver completato in quattro anni il numero degli uomini quando soltanto dentro dieci anni si potranno avere le armi necessarie ai medesimi? Quindi a me pare che la necessità di inserire nella legge una disposizione retroattiva non ci sia, subito che non vi sarebbe l'armamento necessario per usare ed approfittare di questi uomini in caso di bisogno. Se il Ministro annunziasse che i bisogni dello Stato sono tali da dover portare al più presto l'esercito a 750 mila uomini, e nello stesso tempo chiedesse i fondi necessari per provvederlo, di tutto l'armamento perfezionato capace di mettere quest'esercito in grado di fare valida resistenza, davanti alla necessità io mi adatterei, quantunque un poco ripugnante, ad inserire nella legge una disposizione che avesse effetto retroattivo; ma quando io veggio che le disposizioni tutte sono prese perchè questo esercito non sia completamente e regolarmente armato se non fra dieci anni, non veggio più la necessità di accelerare il reclutamento degli uomini. Tanto più che con questa legge, senza questo articolo 13, entro 10 anni voi avreste il vostro esercito completo; per avere completa la seconda categoria bastano anzi 9 anni, e per la prima vi mancherebbe in capo a 10 anni solamente una classe di prima categoria, la quale avrebbe passati 10 anni sotto le armi e sarebbe perciò ridotta alla cifra di 35 o 40,000 uomini.

In questo stato di cose parmi aver dimostrato che la urgenza d'introdurre nella legge un articolo di questa fatta veramente non vi sia, e se non c'è l'urgenza, sparisce la opportunità.

D'altra parte io diceva: se non volete considerare come una vera, una propria retroattività dal punto di vista legale questa disposizione, ma dal punto di vista dell'equità, o Signori, bisogna convenire che essa riesce gravissima.

Qui voi avete un numero di uomini che prestarono servizio allo Stato e presero parte a tutte le battaglie e a tutti gli avvenimenti militari degli ultimi anni, i quali tutti sanno che nel 1871 i primi, e gli altri per gli anni successivi, saranno liberi, rientreranno nelle famiglie, e riprenderanno i loro affari ed i loro mestieri.

Ebbene, con un tratto di penna, con un articolo di legge si dice a questi uomini: no, voi per altri quattro anni dovete rimanere a disposizione del Governo. Convenite, o Signori, che un simile mutamento potrà portare gravi disordini nella generalità delle famiglie. Ognuno certamente, per il tempo in cui finisce il suo impegno, ha le sue idee, ha preparato le sue disposizioni, ha presi impegni pel suo avvenire. Ci sono matrimoni che si preparano, ci sono insomma una infinità di interessi nei quali questa disposizione porta una grave perturbazione.

Mi si dirà che in quanto ai matrimoni questa legge provvede, perchè toglie l'obbligo al soldato in congedo illimitato di domandare il permesso al Ministro della Guerra.

Questa è sì una variazione importantissima, se si vuole; ma non è meno vero che i più aspettano, per procedere a simile cambiamento di vita, di essere completamente liberati dal servizio militare. Ora l'annunzio che questo servizio durerà altri 4 anni per la seconda categoria porterà certamente una grandissima mutazione nella situazione delle famiglie.

Oltre a ciò vi sono tante altre considerazioni da farsi.

Per esempio abbiamo i surrogati i quali sono entrati nell'armata con un vero e proprio contratto: Essi sono obbligati a compire il servizio di coloro coi quali hanno contrattato. Adesso ad un tratto si trovano a vedersi allungare il tempo, e naturalmente ne risulta una specie di disquilibrio in tutti i contratti di surrogazione fatti finora; anzi io dubito che codesti surroganti non potrebbero essere obbligati a rimanere nel servizio militare, una volta che abbiano compiuta la ferma che era in vigore quando accettarono la surrogazione.

Finalmente, o Signori, io desidererei che si portasse la più seria considerazione sull'effetto e sull'impressione che una siffatta misura può produrre nell'animo stesso dei soldati i quali sempre pronti e volenterosi sono accorsi sotto le bandiere al minimo cenno senza tardare di un minuto e sempre disposti e pieni di eccellente spirito.

Malgrado ciò potrebbero pure essere turbati da questo provvedimento.

Riassumendo quindi, dirò che questa disposizione a mio parere è gravissima, tale da urtare per lo meno contro la semplice e naturale equità e da produrre altresì degli inconvenienti nel paese in generale e che farà pessima impressione nell'animo dei soldati. Non trovo ragione da ritenerla necessaria; e per conseguenza io vorrei che quest'articolo fosse addirittura cancellato dalla presente legge.

**Presidente.** L'onorevole sig. Ministro della Guerra ha la parola.

**Ministro della Guerra.** L'onorevole Senatore Digny nel trattare una questione importantissima, quale è quella che si riferisce al presente articolo, che, direi, è la base di tutto il nuovo sistema, perchè, rifiutato questo articolo, si rimanda ad un tempo così lontano l'effetto vantaggioso della nuova legge, che sarebbe come annullarla, l'onorevole Senatore Digny, dico, nel sostenere la soppressione di questo articolo dal progetto di legge, non lo combatte sotto il punto di vista della legalità in modo assoluto, perocchè nel Parlamento nostro ed in altri sia stato già più volte discusso ed ammesso come in certe circostanze ad una legge possa darsi la retroattività.

È certo che ad uno che abbia già effettivamente un diritto acquistato in virtù della legge che applica questo diritto, non gli si può togliere, non si può più modificare; ma quando questo diritto non è ancora acquistato, si può modificare. Mi spiegherò con un esempio. Una legge del 1865 modificava le condizioni per il collocamento a riposo degli ufficiali e dei militari in generale. Nella legge precedente era stabilito che l'ufficiale con 30 anni di servizio aveva, senza altro, diritto alla pensione di riposo. La legge del 1865 invece stabilisce che per avere questo diritto l'ufficiale, oltre 30 anni di servizio, debba avere una determinata età, che per i luogotenenti generali è di 60 anni. Allora io mi trovavo a avere 26 anni di servizio, quindi non aveva ancora raggiunto il limite per avere il ritiro; adesso ne ho 32; epperò, secondo la legge antica, avrei il diritto al ritiro, ma secondo la legge nuova non l'ho più, perchè non ho i 60 anni d'età voluti. Adunque la nuova legge mi ha colpito con effetto retroattivo, perchè alla data della pubblicazione della legge stessa io non aveva acquisito il diritto conferito dalla precedente, mentre quelli che nel 1865 avevano raggiunti i 30 anni di servizio, qualunque fosse la loro età, avevano diritto alla giubilazione secondo la legge antica, e quindi non si poteva loro più togliere o modificare.

A quelli invece che non avevano ancora raggiunto 30 anni di servizio, com'è il caso mio, il diritto si poteva modificare, e venne modificato colla condizione dell'età.

Mi pare che lo stesso principio si possa applicare al caso concreto. La proposta del Ministero e della Commissione sarebbe di applicare la nuova legge a

quelli che non hanno ancora raggiunto il diritto alla liberazione dal servizio secondo la legge antica; mantenendo l'applicazione della legge antica alle classi più anziane che attualmente si trovano ancora in obbligo di servizio. Questo in fatto di legalità.

L'onorevole Cambray-Digny combatte l'articolo rispetto all'opportunità. Quest'articolo di legge, egli dice, apporterebbe nell'esercito, rapidamente, in 3 o 4 anni una forza di circa 750 mila uomini, mentre non abbiamo il necessario per armarli.

A questo riguardo affermerò al Senato quanto ebbi, non ha guari, occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, che cioè col finire di quest'anno noi avremo circa 600 mila armi a retrocarica disponibili. Ne abbiamo altre 100 mila di antico modello; senza contarne 150 mila restituite dal Ministro dell'Interno, che già servivano alla Guardia Nazionale.

Dunque l'Amministrazione della Guerra, alla fine di quest'anno, potrebbe disporre di oltre 850 mila armi portatili.

Certamente sarebbe desiderabile che tutte queste fossero dell'ultimo modello, del più perfezionato, ma ve ne sono 600 mila che si possono considerare come buone; il resto è scadente.

Queste ultime però possono utilizzarsi per l'armamento della milizia distrettuale o provinciale.

La Prussia nel 1866 aveva tutta la *Landwehr* armata di queste armi, perchè non aveva dei nuovi fucili se non per armare la truppa attiva.

Nella Campagna attuale ha pure impiegato delle armi di antico modello per armare una parte della truppa presidiaria.

Se non possiamo subito raggiungere il perfetto, non mi pare che per questo sia nè savio, nè prudente di rinunciare al mediocre ed al buono.

Ripeto dunque che, in quanto ad armi, non solo il Ministero è in caso di provvedere al necessario per 750 mila uomini, alla quale forza ammonterà appunto l'esercito fra 3 o 4 anni, come v'ha giustamente calcolato l'onorevole Cambray-Digny, ma sarebbe al caso di soddisfare a questo bisogno fin dal gennaio dell'anno venturo.

Questo armamento sarà migliorato mediante la fabbricazione di armi di modello più perfezionato.

L'onorevole Cambray-Digny osservava anche come dall'esposizione fatta dal Ministro delle Finanze all'altro ramo del Parlamento risultava che ci volevano 10 anni per fabbricare 300 mila armi nuove.

Sta infatti che il Ministro delle Finanze ha per ciò richiesti al Parlamento 3 milioni per l'anno corrente e 3 milioni per l'anno venturo; ma credo che non abbia detto quanto intendeva poi domandare per il 1873 e 1874. Nel progetto presentato dal Ministro della Guerra, per gli anni successivi non 3 milioni, ma 5 se ne domanderebbero, onde fabbricare 50 mila armi all'anno; ed avere non in 10, ma in 7 anni 300 mila fucili.

Questo sarà un grandissimo miglioramento, ma non è una necessità né assoluta né urgentissima, poichè fin d'oggi vi sono fucili in numero sufficiente ed in condizioni abbastanza buone per provvedere a qualunque eventualità.

Quanto al principio di equità, cui accennò anche l'onorevole Senatore Cambray-Digny, il Ministero se ne è grandemente preoccupato prima di proporre questa disposizione di legge, la quale d'altronde non è che la ripetizione di quanto era proposto nel suo progetto di legge per le basi dell'ordinamento dell'esercito dall'onorevole Bertolà Viale che faceva parte del Gabinetto in cui sedevano gli onorevoli Cambray-Digny e Menabrea. Egli chiedeva di applicare questa disposizione retroattiva nel senso medesimo che vien ora proposto.

Ma poi si noti che non applichiamo la disposizione alle classi del 1839, 1840 e 1841, e ciò per due motivi. Prima perchè queste classi avrebbero il danno del prolungamento di un anno di servizio senza averne i vantaggi. Perchè, come ebbi l'onore di esporre più volte al Senato, se le classi di prima categoria avranno un anno di più di servizio in compenso, nei quattro ultimi anni saranno iscritte alla milizia distrettuale, e non, come prima, all'esercito attivo.

Le tre classi 1839, 1840 e 1841 non potrebbero più interamente godere di tale vantaggio incontestabile, dal momento che loro mancano meno di 4 anni per diritto al congedo assoluto.

La seconda ragione poi si è che queste tre classi non appartengono alla generalità della popolazione di Italia, ma bensì alle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Sicilia, perchè in tutte le provincie non vigeva allora lo stesso sistema di leva; ond'è che l'aggravio ed il vantaggio relativo ricadrebbero non ugualmente su tutte le provincie del Regno.

La prima classe che sarebbe soggetta alla disposizione in discorso sarebbe quella del 1812.

Questa fu levata per la prima su tutte le provincie del Regno, secondo la legge attuale; dovrebbe essere congedata il 1° gennaio 1874, invece lo sarà il 1° gennaio 1875. Secondo la vigente legge essa dovrebbe essere iscritta ancora per tre anni all'esercito attivo; mentre colla nuova legge rimarrà assegnata per i quattro anni che le restano di servizio alla milizia provinciale; se quindi ha il danno, ha pure il relativo compenso.

Io credo che se si potesse chiedere l'avviso di coloro che appartengono a questa classe ed alle successive, si vedrebbe come tutti preferirebbero la legge nuova all'antica.

Ma la questione riguarda principalmente la 2.<sup>a</sup> categoria. L'aggravio che si dà alla 2.<sup>a</sup> categoria è certamente maggiore, perchè il suo obbligo al servizio militare, s'estende dai cinque ai nove anni. Qui giova considerare che le 2.<sup>e</sup> categorie sulle quali cadrebbe l'aggravio sono quelle del 1846, 47, 48 e 49 le quali non furono mai chiamate in servizio, mentre le precedenti, cominciando da quella del 1845 fino a quella

del 1812, furono incorporate più volte nell'esercito attivo; e tutte, salvo quella del 1845, fecero la campagna del 1866, e quindi ebbero a sopportare aggravii molto superiori a quello che ora chiediamo alle prime. È vero che questi aggravii furono eventuali, ma anche le classi attuali di 2.<sup>a</sup> categoria potranno essere chiamate sotto le armi solamente nei casi di eventualità di una nuova guerra, cosa che è incerta.

Quest'aggravio non l'abbiamo applicato alla classe del 1845, come sarebbe stato ancora possibile, perocchè non ha ancora del tutto terminato l'obbligo suo; e ciò appunto perchè questa classe ha già prestato nel 1866 un servizio straordinario; ciò che invece non accade alle classi del 1846, 1847, 1848 e 1849.

Al punto di vista dell'equità, mi pare dunque che si sia provveduto.

Resta poi la questione di necessità, e questa è imperiosa ed assoluta, di guisa che dovrebbe bastar da sola a fare ammettere la progettata disposizione.

Se non si ammette l'articolo, sarebbe come rendere la legge illusoria, perchè io non mi troverei disponibile per l'esercito se non una forza di 550 mila uomini per cinque o sei anni, attesochè, respinta la retroattività, non si potrebbe applicare questa legge che alla seconda categoria della classe del 1850, la quale verrebbe sotto le armi l'anno venturo; e 750 mila uomini non ci sarebbero che fra 10 anni.

Per cinque anni adunque l'esercito non avrebbe nessun aumento, resterebbe cioè con 550 mila uomini, forza, che credo affatto insufficiente, tanto più che questi 550 mila uomini figurano solamente nei ruoli, i, che, come ebbi più volte occasione di far notare, è molto diverso: quindi sarebbe in tal modo resa impossibile la costituzione della milizia provinciale, che, secondo il mio avviso, è di necessità assoluta per la difesa del paese. Ripeto perciò che dal lato della legalità non v'è opposizione, e sotto il rapporto dell'equità, si è tenuto tutto quel conto che più si poteva onde non aggravare soverchiamente quei militari, che già hanno un obbligo di servizio.

In quanto poi alla necessità, essa è assoluta: l'ho dimostrato.

Pregherei dunque il Senato di voler accettare l'articolo come viene proposto dal Ministro e dalla Commissione.

**Presidente.** La parola è al Relatore della Commissione.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Dopo le spiegazioni cotanto lucide che ha date il signor Ministro sui motivi di quest'articolo avrò pochissimo da aggiungere a nome della Commissione.

Vorrei che il Senato rimanesse persuaso che la Commissione si è molto preoccupata della questione di retroattività che si dà, mediante questo articolo, alla legge sul reclutamento, e che la Commissione ha ponderate tutte le obiezioni che furono mosse dall'onorevole Cambray-Digny.

La questione dell'armamento non fu oggetto di lunga discussione perocchè la Commissione sapeva che l'esercito era provvisto di un numero sufficiente di fucili a retrocarica per i bisogni dell'esercito attivo, e che esistevano ancora a disposizione del Ministro della Guerra un certo numero di fucili ordinari che avrebbero potuto servire per armare le milizie provinciali. D'altronde tutte le classi della milizia provinciale non debbono essere chiamate simultaneamente sotto le armi; basta in guerra che ve ne sia un nucleo sufficiente per alimentare l'esercito e la milizia stessa, che debbe essere in un certo numero, ma non eccedente i bisogni del paese.

Riguardo alla questione legale vedo con piacere che l'onor. Cambray-Digny ha riconosciuto egli stesso che difficilmente si potrebbe sostenere che legalmente l'articolo di legge proposto contenga un principio contro l'equità e la legalità.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Egli però si è appoggiato a varie considerazioni oltre quella relativa alle armi cui ho già accennato.

Non rientrerò in tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, mi permetterò tuttavia di fare una osservazione, ed è che l'articolo proposto, obbliga i giovani di seconda categoria che dovrebbero terminare il loro obbligo, a prolungare quest'obbligo militare per un certo numero d'anni di più; ma quest'obbligo attualmente non include un aggravio in tempo di pace, ma soltanto in tempo di guerra.

Ma, lo ripeto, o Signori, qualora venisse il tempo di guerra, e si riconosca la necessità di avere un dato numero d'uomini atti al servizio militare, e che quelli assegnati alle classi fossero insufficienti, nè Governo nè Parlamento sarebbero impediti da considerazioni, di retroattività dal chiamare sotto le armi anche i giovani che avessero già compiuto il loro obbligo militare, ma che fossero tuttora atti a servire.

Questo si è veduto fare presso tutte le nazioni, e credo che sia stato fatto anche presso di noi; e quando se ne presenti l'occasione, non vi è nessun Ministro, nessun Parlamento, il quale possa esser fermato da queste considerazioni di legalità che ha esposte l'onorevole Senatore Cambray-Digny; per cui io credo essere anche in vantaggio di quei giovani che, quantunque rimandati liberi, possono sempre in tempo di guerra essere richiamati, che essi sappiano che sono per una certa epoca ascritti nella milizia provinciale, il cui ufficio è determinato e che probabilmente, e molto probabilmente, quando avranno terminato il tempo in questa milizia provinciale essi saranno completamente esonerati per sempre da ogni specie di servizio.

Al contrario, vista attualmente la quantità di soldati che si richiedono nelle guerre presenti, è molto probabile che il numero degli uomini che può somministrare la legge tuttora in vigore si troverebbe insufficiente in una guerra generale che avessimo da soste-

nere, e che in conseguenza si dovrebbe fare appell anche a coloro che già fossero esonerati dall'obbligo di servizio.

Dunque questo non è solo nell'interesse del paese, ma nell'interesse stesso della tranquillità di quei giovani che, quantunque svincolati dall'obbligo militare, sono però, soggetti a cagione della loro età, ad essere richiamati sotto le bandiere in occasione di guerra.

Per queste considerazioni e per quelle già svolte dall'onorevole signor Ministro la Commissione mantiene questo articolo che si crede necessario per la legge, perchè senza questo articolo essa non potrebbe per ora essere messa in esecuzione.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Relatore sembra ritenere che io ammetto la legalità di questa specie di disposizione.

Io ho detto veramente di non volere entrare nella discussione dell'art. 13 dal punto di vista legale, perchè questo ci avrebbe portato troppo lontani e avrebbe tediato il Senato; ma non per questo sono meno convinto che ci sarebbero ragioni moltissime da produrre nel senso della mia opinione.

Questo ho voluto notare perchè non divido l'opinione di quelli che credono che legalmente si possa fare una disposizione di questo genere.

Del resto, o Signori, una siffatta disposizione io l'intenderei senza dubbio in tempo di guerra, come accennava l'onorevole Relatore; ma quando siamo in tempo di pace, e si vede il Governo che si prepara a mettere 10 anni di tempo a compiere l'armamento del paese, io non credo più all'urgenza, alla necessità, all'opportunità di fare siffatta disposizione.

Ma queste sono cose che già ho detto abbastanza, e non voglio tornarvi sopra; soltanto giacchè ho la parola, seguirò a dire per un fatto personale, sopra un'avvertenza che ha fatto l'onorevole Ministro della Guerra.

Egli ha notato che la medesima disposizione esisteva nel progetto del riordinamento dell'esercito proposto dal mio amico e collega Generale Bertoldi Viale e dal Ministero di cui io stesso facevo parte.

Tutto questo è verissimo: ma non sa l'onorevole signor Ministro, non sa fino a che punto, nelle adunanze del Consiglio dei Ministri, io combattessi questa disposizione. Capirò d'altronde il Senato che questa disposizione non era mai tale da decidermi a determinare una crisi, se la maggioranza del Consiglio non voleva seguire le mie idee.

Ciò basti per chiarire il punto che era stato accennato dall'onorevole Ministro della Guerra.

**Presidente.** Si rileggerà l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Anzi tutto farò os-

servare al signor Presidente che bisognerebbe cambiare la numerazione degli articoli 7 e 8, che furono citati, nei numeri 8 e 9. Quindi nell'ultimo capoverso dove è detto:

« Però ai militari delle classi di prima categoria 1842, 1843, 1844, 1845, appartenenti all'arma di cavalleria la durata del servizio temporario è portata a 12 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la rispettiva classe ha compiuto il 21° anno di età »; si sostituirebbero alle parole in cui hanno compiuto il 21° anno di età, quelle: in cui la rispettiva classe ha compiuto ecc. E ciò per concordare cogli articoli precedenti.

**Presidente.** Dunque invece della citazione degli articoli 7 e 8 si direbbe: gli articoli 8 e 9.

Domando poi alla Commissione, se dove è detto in quest'articolo, le classi 1842, 1843 ecc., non crederebbe bene che si dicesse: le classi degli anni 1842, 1843 ecc.

Tutti capiscono benissimo che le classi si riferiscono agli anni, ma nessuno crederà che sia una locuzione regolare. Bisognerebbe dunque dire, ripeto degli anni 1842, 1843 e via via.

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione aderisce a che si aggiungano le parole degli anni.

**Presidente.** Giacchè siamo a fare modificazioni di testo, farò ancora osservare che dove è detto: *Però ai militari* converrebbe forse meglio dire: *quanto ai militari*.

**Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione acconsente.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 13, così emendato, per porlo ai voti.

« Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della presente legge sono applicate alle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, ed alle classi di seconda categoria degli anni 1846, 1847, 1848 e 1849.

» Però quanto ai militari delle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844, 1845, appartenenti all'arma di cavalleria la durata del servizio temporario è portata a 12 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la rispettiva classe ha compiuto il 21° anno di età. »

Chi approva quest'articolo, così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 14. Ne do lettura:

« All'art. 16 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» Il Consiglio di leva è presieduto dal Prefetto della Provincia o dal Sotto-prefetto del Circondario o dal funzionario cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali del grado di Maggiore o di Capitano appartenenti all'esercito od

» alla milizia provinciale e delegati dal Ministro della Guerra.

» Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina de' due Consiglieri, designare due supplenti.

» Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di Prefettura facente funzione di Commissario di leva ed un ufficiale dei Carabinieri Reali.

» Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e se occorre, anche da un medico. »

È aperta la discussione su quest'articolo, e prego il signor Ministro a dichiarare se accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Domando la parola, per dare una spiegazione.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Il signor Ministro non aveva pienamente accettato le proposte modificazioni della Commissione; in quantochè, secondo il suo progetto egli intendeva che il Consiglio di leva fosse, fra gli altri membri, composto di due ufficiali dell'esercito, di qualsiasi grado e che potessero così anche essere Sotto-Tenenti, o Luogotenenti. Ma la Commissione, ossia la sua maggioranza crede di persistere nel mantenere la sua proposta che questi due membri debbano essere rivestiti del grado di Ufficiale Superiore, o di Capitano almeno, perchè le deliberazioni dei Consigli di leva sono talmente importanti, che è necessario che vi siano militari che abbiano un grado che dia loro maggiore autorità; e si soggiunge inoltre che questi Ufficiali possono essere presi nelle milizie provinciali per facilitare al Ministro la scelta, poichè non si disconosce la difficoltà che vi è talvolta a procurarsi, per que' Consigli di leva, degli Ufficiali superiori o Capitani senza recare disturbo al servizio e senza incontrare spese di qualche entità.

**Ministro della Guerra.** Il Ministero preferiva di dire solamente *due Ufficiali* senza indicarne il grado, onde poter anche approfittare degli Ufficiali subalterni quando ne fosse il caso.

Noi abbiamo numerosi i Circondarii nello Stato, ed in ciascuno si fa la leva. Ora non sempre ed in tutti vi sarà un Capitano od un Maggiore per comporre i Consigli di leva, dacchè in alcuni di questi Circondarii vi ha una sola compagnia. In questi si potrebbe delegare anche il Tenente della Compagnia, il che non importerebbe gran disturbo al servizio e neppure grave spesa. Mentre invece determinando che debba esservi un Maggiore od un Capitano in tutti i Consigli di leva, bisognerà in moltissimi luoghi delegarli appositamente, ciò che sarà cagione di una spesa giornaliera di 5 lire per Ufficiale delegato e quindi di lire 200 per i quaranta giorni in cui durano le operazioni di leva; spesa che nel complesso di viene non di lieve momento. Ecco il motivo per il quale proporrei di togliere l'obbligo che fossero Maggiori o Capitani e lascierei al Mini-

stero la facoltà di delegare Ufficiali di qualsiasi grado. La Commissione ha insistito per mantenere il Capitano, per le ragioni che ha esposto l'onorevole Relatore, ragioni che hanno senza dubbio un peso notevole. Ma il ripiego che vi sostituisce credo sia peggiore del male stesso; inquantochè fa facoltà al Ministero di delegare degli Ufficiali della milizia distrettuale.

Difatti potrebbe succedere che gli Ufficiali della milizia provinciale delegabili alla leva avessero minori cognizioni quanto a questo servizio che non un Tenente dell'esercito. Ma su di ciò non insisto. Vorrei solamente che a vece della parola *Maggiore*, fosse restituita quella dell'antico regolamento, cioè *Ufficiale superiore*, perchè del resto sarebbero esclusi tutti i Colonnelli e Tenenti Colonnelli che possono pure essere delegati.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. La legge attuale dice all'art. 16:

« . . . e di due uffiziali del grado di Maggiore o di Capitano delegati dal Ministro della Guerra. »

**Presidente**. Si compiaccia l'onorevole Relatore di mettere in iscritto le modificazioni proposte dalla Commissione.

La Commissione propone adunque di surrogare alle parole « *uffiziali del grado di Maggiore o di Capitano, appartenenti all'esercito od alla milizia ecc.* » le seguenti: « *uffiziali superiori o capitani, appartenenti all'esercito od alla milizia ecc.* ». Mi permetto ora di domandare alla Commissione se la parola *esercito* non comprenda anche la milizia distrettuale, e in questo caso se non convenisse aggiungervi la parola « *attivo* » e dire *esercito attivo*.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Per ben chiarire il significato di questa disposizione anche la Commissione crede che giovi aggiungere la parola *attivo*.

**Presidente**. Il sig. Ministro accetta la nuova redazione dell'articolo?

**Ministro della Guerra**. Accetto.

**Presidente**. Se ne darà di nuovo lettura colle modificazioni che vi sono state introdotte.

L'articolo 14 suonerebbe dunque così:

« All'articolo 16 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di leva è presieduto dal Prefetto della  
 » Provincia o dal Sotto-prefetto del Circondario o dal  
 » funzionario cui spetta di farne le veci in caso d'im-  
 » pedimento, ed è composto di due Consiglieri provin-  
 » ciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio  
 » provinciale, e di due uffiziali superiori o capitani  
 » dell'esercito attivo o della milizia provinciale e dele-  
 » gati dal Ministro della Guerra.

» Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina  
 » de' due Consiglieri, designare due supplenti.

» Assistono alle sedute del Consiglio con voce con-

» sultiva l'impiegato di Prefettura facente funzione di  
 » Commissario di leva ed un ufficiale dei Carabinieri  
 » Reali.

» Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chi-  
 » rurgo, e se occorre anche da un medico. »

Coloro che approvano l'articolo così emendato sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Viene l'articolo 15 che è del tenore seguente:

» All'articolo 161 della legge suddetta sul Recluta-  
 » mento è sostituito il seguente:

» Gli allievi carabinieri ed i militari di qualunque  
 » altro corpo dell'esercito nel passaggio a Carabinieri  
 » Reali avranno diritto che la ferma di permanenza, cui  
 » sono obbligati in virtù dell'articolo 158, abbia a de-  
 » correre dal giorno del loro primitivo arruolamento.  
 » Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o  
 » corpo in qualità di capi-armaiuoli, dovranno contrarre  
 » una nuova ferma di ordinanza, la quale comincerà  
 » dal giorno della ammissione, cessando però l'obbligo  
 » di terminare la prima. »

Secondo la variazione adottata invece di dire *ferma d'ordinanza*, si dirà per tutto *ferma permanente*.

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo con questa variazione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 18.

« All'articolo 182 della legge sovracitata sul reclutamento è sostituito il seguente:

» Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovasi in  
 » congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bi-  
 » sogno di autorizzazione del Ministro della Guerra. »

(Approvato.)

» Art. 17. I sott'ufficiali, caporali e soldati mandati in congedo illimitato rimangono sottoposti alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare sino al giorno successivo a quello nel quale raggiungono il domicilio indicato nel foglio di via o di congedo illimitato. »

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Conforti**. Allorchè havvi un Codice, e si tratta di un Codice militare recentemente pubblicato e compilato con tutte le possibili cure, io crederci che non si dovesse con una legge di occasione farvi modificazioni, quando queste non fossero dettate da una inesorabile necessità.

Ora, a me pare che i due articoli 17 e 18 dovessero essere abbandonati, rimanendo il Codice penale militare colle sue disposizioni, le quali mi sembrano migliori e degne di essere preferite.

L'art. 17 è così concepito:

« I sott'ufficiali, caporali e soldati mandati in congedo illimitato rimangono sottoposti alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare sino al giorno successivo a quello nel quale

raggiungono il domicilio indicato nel foglio di via o di congedo illimitato. »

Poi viene l'articolo 18 del tenore seguente :

« I militari di prima e di seconda categoria che siano richiamati sotto le armi, rientrano sotto la legge penale militare, sotto la giurisdizione militare e sotto la disciplina militare tre giorni prima di quello fissato per presentarsi all'Autorità militare. »

Ora nel Codice penale militare leggesi all'art. 324:

« Gli ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio. »

« Ogni altro militare od assimilato a militare vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto. »

E l'articolo 325 dice :

« I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare. »

« Tuttavia, quanto ai sott'ufficiali, caporali, soldati; o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'Autorità locale del loro domicilio. »

« I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti. »

Ora io trovo che quest'art. 325 è così bene concepito e talmente, rassicurante che non veggio ragioni per le quali abbiansi co' due articoli 17 e 18 di questo progetto a portare modificazioni al Codice penale militare.

Senatore **Pastore**. Domande la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pastore**. L'attuale disposizione del Codice penale militare ha dato luogo a parecchi inconvenienti di cui dovettero occuparsi i tribunali militari.

La disposizione che prescrive che debbano rimanere sottoposti alla giurisdizione militare il sott'ufficiale, il caporale ed il soldato mandati in congedo illimitato fino al giorno in cui si saranno presentati al Sindaco del loro domicilio, porta l'inconveniente che se questi individui per interesse, per inclinazione, o per qualunque altro motivo, non vanno a costituirsi al Sindaco del proprio paese, rimangono sino ad un tempo indeterminato sottoposti alla giurisdizione militare.

Vi citerò un fatto che dovette essere sottoposto al Tribunale Supremo di Guerra.

Due soldati congedati dallo stesso reggimento, giunti in una città cospicua di Lombardia, commisero in un caffè un atto d'insubordinazione verso un ufficiale, caffè un atto gravissimo perchè era accompagnato da vie di fatto.

Dei due imputati uno apparteneva alla città stessa

in cui si trovava, e si era già presentato al Sindaco: l'altro apparteneva ad una città distante di là 40 o 50 chilometri, e non si era ancora presentato al Sindaco.

Dei due colpevoli quello che era ancora sotto la giurisdizione militare fu condannato a lunghissima pena di reclusione militare, l'altro soggetto al tribunale civile per lo stesso reato, che consisteva poi in uno spintone dato all'ufficiale, fu condannato a 15 giorni di carcere.

Mi pare che questo fatto debba chiamare l'attenzione del legislatore onde recare rimedio alle conseguenze che da simili fatti possono venire. Ed era per questo motivo che si era cercato di mutare le disposizioni a questo riguardo; ma mi sembra che neppure la Commissione non abbia raggiunto lo scopo, poichè dicendo: « tre giorni dopo che sarà arrivato nella città » non elimina il pericolo di inconvenienti.

Secondo me l'unico partito da abbracciarsi sarebbe di stabilire un periodo di tre, quattro o cinque giorni a decorrere da quello in cui gli fu consegnato il congedo; perchè sebbene non si possa obbligare l'individuo ad abbandonare il luogo dove si trova nel momento in cui è congedato, è però supponibile che non vorrà ivi fermarsi per lungo tempo.

Che cosa si vuole evitare con quest'articolo di legge? Si vuole evitare che il soldato congedato, appena ricevuto il congedo, commetta disordini o atti d'insubordinazione contro gli ufficiali del proprio reggimento; per cui bisognerebbe stabilire che è sottoposto alla giurisdizione militare per tutto quel tempo in cui si suppone che possa rimanere nel luogo ove fu congedato; procurando poi di allontanarlo entro il termine suaccennato, se si supponesse aver egli intenzione di commettere atti d'insubordinazione contro i suoi superiori.

Mi pare adunque che l'unico modo di risolvere la difficoltà sia quello di dire che, *rimane sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali militari per tre giorni dopo ricevuto il foglio di congedo*, come si stabilisce che ritorna sotto la giurisdizione dei tribunali militari tre giorni prima di quello fissato per presentarsi all'Autorità militari.

Spero che l'onorevole Signor Ministro non avrà difficoltà di accogliere la mia proposta.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore**. La maggioranza della Commissione crede di dover mantenere l'articolo tal quale lo ha proposto. L'onorevole Senatore Pastore ha accennato a gravi inconvenienti che talvolta possono nascere in forza delle disposizioni del Codice Penale militare attuale, la Commissione si è assai preoccupata di questi fatti che sono in verità molto numerosi, quantunque l'onorevole Senatore Pastore non ne abbia citato che un solo.

Si è creduto che il mezzo più semplice, non per evitarli ma per diminuirli, sia la disposizione che la mag-

gioranza della Commissione ha avuto l'onore di proporre.

In quanto a quella nuova disposizione che propone l'onorevole Senatore Pastore, la Commissione crede che non sarebbe più efficace, in quanto che un soldato quando va in congedo illimitato ha il suo foglio di via, percepisce la paga dal Governo, deve presentarsi alle Autorità militari dei paesi che deve percorrere; ora sarebbe singolare che un individuo il quale gode di tutti i vantaggi militari non fosse sottoposto alle discipline militari alle quali ha obbligo di conformarsi.

In conseguenza non si potrebbe ammettere la redazione proposta dall'onorevole Senatore Pastore. Per questi motivi la maggioranza della Commissione mantiene la sua redazione osservando che in questa maniera viene determinato in modo tassativo il momento in cui cessa la giurisdizione militare.

**Senatore Pastore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pastore.** Per la lunga pratica che ho delle cose militari, faccio notare alla maggioranza della Commissione, che non consente nella mia proposta, come avvenga spessissimo che gli uomini mandati in congedo illimitato si mettono il foglio di via in tasca, e non si muovono dallo stesso paese dove facevano servizio, o ne vanno pochissimo lontani, perchè ciascheduno cerca occupazioni proficue, e si ferma dove gli torna più a conto.

Quindi questi uomini sarebbero per un tempo indeterminato sottoposti alla giurisdizione militare, ed io credo che questo sarebbe un inconveniente.

Riconosco colla maggioranza della Commissione che sarebbe anche un inconveniente che un uomo, che tiene un foglio di via, venga, come ho proposto, escluso dalla giurisdizione militare, ma io credo che dei due inconvenienti il minore sia ancora quello di determinare un dato tempo, passato il quale non è più soggetto alla giurisdizione militare.

Persisto perciò nella mia proposta.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Siccome una parte della Commissione ha contrario in questo un personaggio tanto autorevole in fatto d'applicazione della legge militare qual'è il Senatore Pastore, e come d'altronde abbiamo la fortuna di avere fra noi il Presidente del Tribunale Supremo di guerra, la Commissione prega il Senato che quest'articolo sia rimandato unitamente ai seguenti per metterci tutti d'accordo.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** In verità tanto le osservazioni dell'onorevole Pastore, quanto quelle dell'onorevole Menabrea non mi hanno persuaso, tanto più che non si sono persuasi essi stessi. L'uno contraddice all'altro.

Il Senatore Pastore trova difettivo l'articolo com'è stato redatto: l'onorevole Menabrea dice al contrario che colle modificazioni proposte dall'onorevole Pastore

non si otterrebbe lo scopo cui si mira con queste disposizioni.

Ora io credo che il migliore partito sarebbe che questi due articoli si sopprimessero, riportandosi invece al Codice penale militare, e ciò tanto maggiormente che nel Codice penale militare vi è quell'armonia che si richiede per la punibilità.

E in verità ivi io trovo:

« Art. 325. I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

» Tuttavia quanto ai sott'ufficiali, caporali, soldati o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

» I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti ».

Trovo precisamente che la giurisdizione militare comincia ad aver luogo quando è compiuto l'atto per cui si può dire che uno è divenuto militare.

D'altra parte l'onorevole generale Pastore e l'onorevole generale Menabrea mi parlano di inconvenienti che si sono verificati presso il Tribunale di Guerra e presso gli altri Tribunali Militari.

Ma, Signori, *adducere inconueniens non est solvere quaestionem*; tutte le leggi hanno i loro inconvenienti, tutte le leggi hanno le loro eccezioni, se noi dovessimo modificare i Codici ogni volta che si presenta un inconveniente qualunque, converrebbe fare tante leggi quante sono le possibilità di casi eccezionali.

Ma noi non dobbiamo fare ciò, la legge stabilisce la formola generale, ed a questa ci dobbiamo attenere senza badare più che tanto alle eccezioni: *quod semel aut bis accidit praetercunt legislatores*.

Quindi io insisto perchè gli articoli 16 e 17 vengano radiati.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea, Relatore.** Quantunque il Senatore Pastore; non sia d'accordo con gli altri Membri della Commissione sulla formola da adottare, tuttavia egli, per il primo conviene con tutti gli altri che le disposizioni vigenti del Codice penale militare danno luogo a gravi inconvenienti.

Epperchè per non prolungare inutilmente la discussione sopra questo incidente, io proporrei che l'articolo fosse rimandato alla Commissione, pregando l'onorevole Conforti di intervenire nel suo seno dove trovandosi col Presidente attuale del Consiglio Supremo di Guerra e col suo predecessore, sarà facile di venire ad un accomodamento che possa essere accolto dal Senato.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** Io accetto e ringrazio l'onore-

vole Relatore. In seno della Commissione si potrà trovare il modo migliore per compilare gli articoli in questione.

**Presidente.** Rimane inteso che gli articoli 17 e 18 saranno rinviati alla Commissione.

Faccio osservare che anche l'articolo seguente, stabilisce una modificazione alle disposizioni del Codice penale militare, quindi, a parer mio, dovrebbe esso pure essere rimandato.

Ad ogni modo io leggerò l'articolo:

« Art. 19. Il militare cui spetti il congedo assoluto non cessa di essere sottoposto alla legge penale, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare se non all'atto nel quale gli è concesso il congedo assoluto qualunque sia la causa del ritardo che si potesse verificare nella concessione del congedo stesso. »

Senatore **Menabrea, Relatore.** Siccome questo articolo 19, come osservava saggiamente l'onorevole nostro Presidente, comprende una modificazione al Codice penale militare, è bene che questo pure sia rinviato.

**Presidente.** Poiché si rimandano gli articoli 17, 18 e 19, dirò lettura dell'articolo 20.

« Il militare cui spetti il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a ricevere il congedo se non dopo ultimata la punizione. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. La legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854, sarà con Regio Decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni ed innovazioni arretrate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e col cambiamento di numerazione degli articoli occorrente. »

Proporrei che la parola *occorrente* si facesse precedere a quella di *cambiamento*.

Senatore **Menabrea.** La Commissione acconsente.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Qui bisognerebbe aggiungere qualche parola per accennare all'autorizzazione che si dà al Ministero d'introdurre nella legge quei cambiamenti di denominazione che si crederà opportuno: dicendo per esempio così: « ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari ».

**Presidente.** Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

« La legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854, sarà con Regio Decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni ed innovazioni arretrate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e coll'occorrente cambiamento di numerazione degli articoli, ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari ».

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Posto che si deve fare una nuova pubblicazione della legge con tutte le modificazioni che vengono autorizzate col presente progetto, io pregherei l'onorevole Commissione a voler osservare che nella legge del 1854 nasce della confusione sulle parole *surrogante* e *surrogato*.

Per esempio trovo nell'art. 137 la disposizione seguente.

« Il surrogante ordinario deve:

- » 1° Essere cittadino ordinario;
- » 2° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;
- » 3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che lo renda inetto a prestare un buon servizio, ecc. »

In questo luogo la qualifica di surrogante è data a quello che veramente va a fare il servizio invece di quello che mette il cambio e paga la somma.

Nell'art. 138 invece la denominazione di surrogante è data a quello che paga la somma e mette il cambio. Infatti in detto articolo si dice:

« La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione, ecc. »

Dunque si vede che nella legge del 1854 le parole *surrogante* e *surrogato* sono usate ora in un senso ora nell'altro, epperò pregherei la Commissione di voler tener conto di quest'osservazione onde quando la legge venga pubblicata siano tolti questi equivoci.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Io mi permetto di rimandare al sig. Ministro della Guerra il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Chiesi.

Ed invero le parole *surrogante* e *surrogato* sono quelle che hanno sempre dato luogo ad equivoci ed a confusione.

**Ministro della Guerra.** La parola *surrogazione* deve essere tolta dalla legge, perchè la surrogazione non è più ammessa.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Allora saranno tolte anche le parole *surrogante* e *surrogato*.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se non erro, mi pare che la surrogazione noi l'abbiamo conservata nell'articolo 6 in cui si parla della surrogazione di fratello, nel quale anzi la parola *surrogante* mi sembra usata in un modo non perfettamente consono alla lingua.

**Presidente.** Senza rileggere l'articolo, se non si fanno altre osservazioni, lo metto ai voti coll'aggiunta della Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora il Capo secondo, intitolato: *Istituzioni delle milizie provinciali*.

Voci. A domani, a domani!

**Presidente.** Rimanderemo dunque la discussione

a domani alle ore due, e l'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

- a) Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.
- b) Computo delle campagne ai militari riformati con diritto a pensione.
- c) Approvazione delle convenzioni finanziarie col-  
l'Austria.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).